

(N. 2422-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TARTUFOLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1952

Regolazione territoriale della legge per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che siete chiamati ad approvare è dettata dalla urgenza di coordinare, in una chiara enunciazione, tutte le norme già emanate relative alla delimitazione territoriale entro la quale operano le disposizioni legislative in favore del Mezzogiorno.

Come è noto, varie disposizioni, in favore del Mezzogiorno, contenute in leggi e decreti, avevano esteso o modificato la zona di esten-

sione di dette norme. La legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa del Mezzogiorno, ha senz'altro inteso coordinare tutte le disposizioni esistenti, delimitando i territori compresi nella sua sfera d'azione ed intendendo altresì applicare ad essi tutte le disposizioni legislative già emesse o da emettersi; risultò tuttavia priva di una norma precisa che esplicitamente dichiarasse che tutte le disposizioni di legge già esistenti in favore del Mezzogior-

no, e quelle che dovessero emanarsi, sarebbero sempre di diritto estese a quella zona.

Donde la necessità di una norma chiarificatrice necessaria anche per superare gli ostacoli e le esitazioni che vengono spesso frapposti da parte di numerosi uffici. Che sia tale, infine, la volontà del legislatore, sia nell'emanare la legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno sia nell'apportarvi i ritocchi che si

sono resi necessari in sede di applicazione, risulta chiaramente dagli atti parlamentari e dal parere, unanimemente favorevole, espresso dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno e le Isole.

Per questi motivi la vostra Commissione vi raccomanda la approvazione della proposta di legge.

SALOMONE, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

La disposizione della presente legge entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.